

PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 241/90 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI E DELLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA DEI COMUNI DELLA VALLE CAMONICA

TRA

- La **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA** con sede in Breno, Piazza Tassara n. 3 - Codice Fiscale 01766100984 - rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Corrado Tomasi, che agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. .. del
- il **COMUNE DI** _____ con sede in _____, Via _____ - Codice Fiscale n. _____ - rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. _____, che agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. .. del
- il **COMUNE DI** _____ con sede in _____, Via _____ - Codice Fiscale n. _____ - rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. _____, che agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. .. del
- **L'UNIONE DEI COMUNI** _____ con sede in _____, Via _____ - Codice Fiscale n. _____ rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. _____, che agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione n. .. del

PREMESSO CHE

- il servizio di igiene urbana è servizio pubblico essenziale a norma del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 25/05/1993, avente ad oggetto "Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane", qualificazione poi confermata dall'art. 3 bis del Decreto-legge 03/08/2011, convertito in Legge 14/09/2011, n. 148;
- l'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", esprime il principio di autodeterminazione nell'organizzazione dei servizi e riconosce in capo all'Ente locale la possibilità di scegliere la modalità di gestione; in particolare l'affidamento a società in house ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. stesso viene riconosciuto, a tutti gli effetti, come una forma legittima, alle condizioni ivi indicate, di procedura per l'individuazione di un nuovo contraente;
- che la Regione Lombardia, allo stato attuale, ha scelto di non individuare gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio di igiene urbana, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;
- a seguito di tale scelta di Regione Lombardia, le decisioni sull'organizzazione del servizio in oggetto rimangono di competenza dei singoli Comuni, così come previsto dalla Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche." e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di aggiornamento del Piano regionale della gestione dei rifiuti della Lombardia, con la quale è stata anche ribadita la scelta di esercitare la deroga di cui all'art. 200 di cui sopra;
- rimane, quindi, in capo al Comune la scelta delle modalità di gestione del servizio di

igiene urbana rispetto alle forme previste dalla normativa vigente;

- che i Comuni sottoscrittori, sono carenti di struttura tecnica per espletare le istruttorie relative alla valutazione dei requisiti e della fattibilità tecnico economica della proposta di affidamento in house del servizio igiene ambientale;
- L'art 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello attraverso il quale possono coordinarsi delle attività in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o parte di essa;
- L'art. 7 comma 4 del D.Lgs 36/2023 prevede che: "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Il presente protocollo rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle Parti finalizzate all'espletamento delle attività indicate.

Pertanto, alla luce di quanto precede, e in coerenza con quanto previsto dall'art.15 della Legge 241/90, le Parti:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – FINALITA' DEL PROTOCOLLO

1. Gli enti firmatari del presente protocollo ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90, come da deliberazioni citate in premessa, delegano alla Comunità Montana di Valle Camonica le attività di seguito specificate in ordine all'affidamento del servizio di igiene urbana.
2. Le Parti danno atto che il servizio di igiene urbana intende perseguire i seguenti obiettivi comuni:
 - a) favorire delle modalità di erogazione, nel territorio dei comuni facenti parte la Comunità Montana di Valle Camonica, del servizio di igiene urbana finalizzate ad una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio;
 - b) sviluppare e potenziare forme di integrazione territoriale;
 - c) distribuire in modo ottimale la fruizione del servizio sul territorio dei comuni;
 - d) favorire l'esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo Comune;

- e) ridurre il quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti;
 - f) migliorare la qualità e quantità dei rifiuti differenziati, favorendone l'avvio a recupero;
 - g) riorganizzare i centri di raccolta e/o le piattaforme ecologiche presenti sul territorio;
3. Il presente protocollo consente una totale autonomia decisionale in materia affidamento del servizio, potestà regolamentare, tributaria e tariffaria per i Comuni aderenti e/o loro Unioni.

ART. 3 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO

1. Per le finalità di cui all'art. 2 la Comunità Montana di Valle Camonica espletterà per conto degli enti sottoscrittori le seguenti attività:
- a) Valutazione del contesto giuridico normativo in merito al servizio di igiene urbana previsto da ARERA e dalle norme vigenti del settore;
 - b) Verifica della sussistenza e del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento in house;
 - c) Valutazione della proposta tecnica economica formulata dalla società Valle Camonica Servizi S.r.l. società in house dei Comuni e/o loro Unioni sottoscrittori del presente protocollo;
 - d) Analisi del modello organizzativo per la gestione unitaria dei servizi di igiene urbana;
 - e) Analisi dello schema di contratto di servizio fra Comuni e/o loro Unioni e società affidataria del servizio di igiene urbana e dei Capitolati Prestazionali del servizio;
 - f) Valutazione della sostenibilità economica finanziaria della proposta con analisi PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento)
 - g) Valutazione degli investimenti proposti;
 - h) Predisposizione della Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, e motivazione qualificata per l'affidamento ai sensi dell'art. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022;

ART. 4 - ESCLUSIONI

1. Rimangono escluse dal campo di applicazione del presente protocollo e, pertanto, sono esercitate dai Comuni e/o loro Unioni le seguenti attività:
- a) L'approvazione della relazione illustrativa e motivazione qualificata;
 - b) Le relative delibere di affidamento ed approvazione di tutti i documenti connessi al servizio (contratto di servizio, PEFA, capitolati, etc.);
 - c) La trasmissione all'ANAC della documentazione relativa all'affidamento in house prevista dal d.lgs 201/2022
 - d) la sottoscrizione dei contratti di servizio che verrà fatta singolarmente da ogni Comune /Unione dei Comuni;
 - e) l'applicazione e la riscossione della TARI, che resta in capo ai singoli Comuni e/o loro Unioni;

ART. 5 –OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Oltre a quanto puntualmente previsto negli altri articoli del presente protocollo, alla Comunità Montana spetta, in generale, la valutazione della proposta tecnico

economica dell'affidamento del servizio igiene urbana del territorio dei Comuni sottoscrittori del presente protocollo.

2. Gli enti sottoscrittori sono tenuti a nominare un referente tecnico per il raccordo delle attività previste del presente protocollo; in caso di assenza di nomina il referente è il sottoscrittore del presente protocollo;

ART. 6 - COSTI

1. Gli eventuali costi relativi all'attuazione del presente protocollo saranno ripartiti tra i Comuni aderenti secondo il numero di abitanti al 31.12.2024;

ART. 7 – DURATA

1. La durata del presente protocollo viene fissata con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione del presente accordo e con scadenza al 31.12.2025.

ART. 8 – MODIFICHE

1. Eventuali modifiche al presente protocollo potranno essere apportate, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte di tutti gli enti sottoscrittori.

ART. 11 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La definizione di controversie circa l'interpretazione del presente protocollo deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria, le controversie derivanti dall'applicazione del presente protocollo saranno devolute all'organo giurisdizionale competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990..

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA

(Corrado Tomasi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____
(_____)

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____
(_____)

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE _____
(_____)